

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. **Silvia Migliori** - *Presidente*

dott. **Francesca Neri** - *Giudice*

dott. **Arianna D'Addabbo** - *Giudice Relatore*

nella causa promossa da:

YY, rappresentato e difeso dall'Avv....

Contro

XX, rappresentata e difesa dall'Avv. ...

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Oggetto: *ricorso ex art. 9 L. 898/1970*

§

Con sentenza n. 2006/2010 del 08.06.2010 il Tribunale di Bologna, recependo l'accordo raggiunto tra le parti, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico di YY, per quanto rileva in questa sede, l'obbligo di corrispondere a favore di XX, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad € 12.000,00.

Con successivo decreto pubblicato in data 18.1.2019, a parziale modifica della predetta sentenza, sempre recependo l'accordo delle parti, è stata rideterminata la misura dell'assegno in € 9.000,00 mensili.

Con ricorso depositato in data 7.7.2021 YY ha chiesto in via principale che venisse revocato l'assegno divorzile in favore della *ex* moglie.

In via subordinata ha domandato che il predetto assegno fosse ridotto e rideterminato nella misura pari ad € 1.500,00 mensili e ciò in considerazione del peggioramento delle proprie condizioni reddituali e dei maggiori oneri sullo stesso gravanti.

Ha allegato altresì che la resistente avesse instaurato una stabile relazione.

Si è costituita XX chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel corso dell'udienza del 2.12.2021, le parti hanno modificato le domande: in particolare il ricorrente ha chiesto che l'assegno fosse rideterminato in € 5.000,00 mensili, mentre la resistente ha chiesto che l'assegno fosse rideterminato in € 8.500,00 e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione

§

Il sig. YY ha motivato la richiesta di riduzione del suddetto assegno sulla base di diverse sopravvenienze rispetto alla situazione sussistente ai tempi della modifica della sentenza divorziale (ovvero gennaio 2019).

In primo luogo, ha addotto un peggioramento della propria situazione reddituale.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti si evince che i redditi del ricorrente (di anni 75) hanno subito una contrazione nell'ultimo triennio rispetto agli anni di imposta 2015-2017, presi in considerazione in sede di modifica della sentenza di divorzio, e ciò anche a prescindere dal calo preponderante verificatosi nel 2020 che, essendo stato causato da circostanze eccezionali, non assume autonoma rilevanza.

Nell'ultimo triennio infatti ha dichiarato i seguenti redditi:

- UNICO 2021: reddito imponibile pari ad € 500.533,00 che, detratta l'imposta netta e le addizionali (regionali e comunali) e aggiunta la somma pari ad € 138.231,00 (ovvero l'emolumento corrisposto in favore della *ex* moglie che costituisce onere deducibile), corrisponde ad un reddito netto mensile di € 29.500,00.

- UNICO 2020: reddito imponibile pari ad € 676.492,00 che, detratta l'imposta netta e le addizionali (regionali e comunali) e aggiunta la somma pari ad € 108.000,00 (ovvero l'emolumento corrisposto in favore della *ex* moglie che costituisce onere deducibile), corrisponde ad un reddito netto mensile di € 40.000,00 circa.

- UNICO 2019: reddito imponibile pari ad € 712.765,00 che, detratta l'imposta netta e le addizionali (regionali e comunali) e aggiunta la somma pari ad € 138.231,00 (ovvero l'emolumento corrisposto in favore della *ex* moglie che costituisce onere deducibile), corrisponde ad un reddito netto mensile di € 44.000,00 circa,

sicché, in media, ha percepito un reddito netto medio mensile pari ad € 38.000,00.

Nel triennio 2016-2018 ha invece dichiarato i seguenti redditi:

- UNICO 2018: reddito imponibile pari ad € 768.616,00 che, detratta l'imposta netta e le addizionali (regionali e comunali) e aggiunta la somma pari ad € 153.381 (ovvero l'emolumento corrisposto in favore della *ex* moglie che costituisce onere deducibile), corrisponde ad un reddito netto mensile di € 48.000,00.

- UNICO 2017: reddito imponibile pari ad € 899.371,00 che, detratta l'imposta netta e le addizionali (regionali e comunali) e aggiunta la somma pari ad € 152.611,00 (ovvero l'emolumento corrisposto in favore della *ex* moglie che costituisce onere deducibile), corrisponde ad un reddito netto mensile di € 54.000,00

- UNICO 2016: reddito imponibile pari ad € 899.187,00 che, detratta l'imposta netta e le addizionali (regionali e comunali) e aggiunta la somma pari ad € 154.384,00 (ovvero l'emolumento corrisposto in favore della *ex* moglie che costituisce onere deducibile), corrisponde ad un reddito netto mensile di € 54.000,00

Sicché, in media, aveva percepito un reddito netto medio mensile pari ad € 52.000,00.

In secondo luogo ha addotto una serie di circostanze (quali l'incidenza delle spese fiscalmente non deducibili, degli avvisi bonari di cui all'Agenzia delle Entrate, degli esborsi per la nuova famiglia) che nella fattispecie in esame non rilevano in quanto, essendo già state allegare nel precedente ricorso depositato nel 2018 e valutate per rideterminare l'assegno divorzile nel 2019, non rappresentano fatti nuovi.

In terzo luogo ha addotto di aver contratto un prestito per l'importo di € 25.000,00 il 28.5.2020 e di aver richiesto un affidamento bancario di € 40.000,00 il 25.3.2020 per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Ebbene, la possibilità per i professionisti di chiedere il finanziamento di € 25.000,00 è stata prevista con il Decreto Legge n. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità" il quale ha introdotto misure urgenti in materia di accesso al credito per imprese e professionisti. Trattasi di un finanziamento agevolato con inizio del rimborso del capitale non prima di due anni dall'erogazione, sicché allo stato non comporta alcun aggravio (infatti dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente risulta che inizierà a restituire tale prestito con decorrenza da giugno 2022 con un esborso mensile di € 532,00 circa).

Quanto alla richiesta di affido bancario, non vi è prova che il YY ne abbia usufruito.

In terzo luogo il ricorrente ha motivato la richiesta di diminuzione dell'assegno in forza di un'asserita difficile situazione economica della figlia, avuta da una precedente relazione, cui ha dovuto far fronte il padre.

Ebbene, tale circostanza, contestata dalla resistente, non risulta provata.

Da ultimo il YY ha allegato che la *ex* moglie ha instaurato una stabile relazione sentimentale.

Anche tale circostanza, essendo stata contestata dalla XX, è rimasta indimostrata.

Risulta invece leggermente migliorata la situazione economica della resistente, posto che da febbraio 2021 percepisce una pensione di vecchiaia pari ad € 338,50.

Il fatto che la stessa abbia ereditato nel 2012 un bene immobile non rileva in tale giudizio, essendo già stato preso in considerazione in sede di revisione dell'assegno nel 2019.

Per quanto precede, tenuto conto da un lato della peggiorata situazione reddituale del ricorrente, dall'altro del lieve miglioramento della situazione economica della resistente e tenuto altresì conto che i principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 18287/2018) sono già stati valutati in sede di revisione nel 2019, ridetermina, con decorrenza dal deposito del ricorso (luglio 2021), l'assegno divorzile nella misura di € 7.000,00 mensili.

Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.

PQM

Il Tribunale così provvede:

1) a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2006/2010 del 08.06.2021, a sua volta già modificata dal decreto emesso in data 19.1.2019, pone a carico del sig. YY

l'obbligo di versare alla signora XX, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad € 7.000,00 annualmente rivalutabile in base agli Indici Istat, con decorrenza da luglio 2021,

2) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.12.2021

Il Giudice relatore estensore

Dott. Arianna D'Addabbo

Il Presidente

dott. Silvia Migliori